

Prot. 1908 /1-6

Castelfondo, 10 giugno 2014

OGGETTO: PROROGA LIMITAZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO STRADA COMUNALE DI VIA D. ALIGHIERI DAL N.RO CIVICO 33 AL N.RO CIVICO 45 E INCROCIO CON VIA G. CANTORE, CIVICO 2 E 4 C/O CANTIERE P.ED 33 P.M. 1-4-6 DAL GIORNO 11 GIUGNO 2014 AL 20 GIUGNO 2014 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

**ORDINANZA NR. 11/2014
IL SINDACO**

- Vista la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico prot. n.ro 1903 di data 10.06.2014, rilasciata alla Sig.ra Marinelli Marta Anna, residente in Castelfondo (Tn) – loc. Sentieri, 11 per la proroga dei tempi di cantiere mobile costituito da piattaforma aerea per i lavori di rifacimento delle facciate p.ed. 33 p.m. 1-4-6 in C.C. di Castelfondo – (pratica edilizia n.ro 53/2012 e 45/2013) autorizzati con nota Prot. 1801 di data 28.05.2014;
- Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, istituire la chiusura del tratto di strada di via D. Alighieri dal n.ro civico 33 al n.ro civico 45 e incrocio con via G. Cantore, 2 e 4 in prossimità del cantiere oggetto dei lavori di rifacimento delle facciate della p.ed. 33 p.m. 1-4-6 in C.C. di Castelfondo, prospiciente la p.f. 2586/1;
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare l'art. 6 comma 4, lettera a);
- Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

ORDINA

La proroga delle seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale dal giorno 11.06.2014 al giorno 20.06.2014:

1. **L'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in Via D. Alighieri, nel tratto compreso tra i civici nr. 33 e 45, e in Via G. Cantore, nel tratto compreso tra i civici nr. 2 e 4. La chiusura non può essere contemporanea ma dovrà avvenire in tempi diversi in modo da garantire l'accesso alla parte alta di Via Alighieri, o dalla Via D. Alighieri stessa, o da Via G. Cantore svoltando a destra su Via Alighieri.**
2. **L'istituzione del divieto di sosta nel primo stallo posto a fianco della p.ed. nr. 33 in modo da permettere il posizionamento delle strutture a servizio dei lavori in oggetto come da planimetria allegata.**

DEMANDA

alla Ditta GENETTI PITTURE S.n.c. con sede in Castelfondo (TN) esecutrice dei lavori di rifacimento intonaco e pittura della facciata sud edificio p.ed. 33 p.m. 1-4-6 in C.C. Castelfondo, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio e dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata a Vigili del Fuoco di Castelfondo, Stazione Carabinieri di Fondo e Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL SINDACO
Ianos Nadja